



Allegato Tecnico
imballaggi di vetro
(Accordo ANCI-Coreve)

Parte I – Principi generali

A. Oggetto dell'Allegato

1. Il presente Allegato (di seguito, Allegato Tecnico) integra l'Accordo Quadro (di seguito Accordo Quadro) per la parte relativa alla gestione dei rifiuti da imballaggi in vetro.

B. Attuazione dell'Accordo Quadro e dell'Allegato Tecnico

1. L'accordo Quadro e l'Allegato Tecnico trovano attuazione mediante la stipula di Convenzioni locali.
2. Così come previsto dall'Accordo Quadro, qualora entro 90 giorni dalla richiesta del Comune non venga sottoscritta la Convenzione di cui sopra, il richiedente ne darà comunicazione a CONAI, il quale potrà subentrare al Coreve nella conclusione della Convenzione stessa.
3. Conformemente a quanto previsto dall'Accordo Quadro, il Coreve assicura il ritiro dei rifiuti di imballaggi in vetro provenienti dalla raccolta differenziata, sulla base dei programmi di prevenzione predisposti dal CONAI e dal Coreve ai sensi del Decreto Legislativo 152/06; nel caso siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi indicati nei suddetti programmi, il Coreve assicura comunque il ritiro dei rifiuti di imballaggi in vetro raccolti, alle condizioni economiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel presente Allegato.
4. Le Convenzioni sono sottoscritte da Coreve che per adempiere alle relative obbligazioni può avvalersi di una Società cui è attribuito un mandato con rappresentanza (il Coreve o la Società dallo stesso delegata saranno di seguito indicati indifferentemente come Convenzionante).
5. Il Convenzionante per le operazioni di gestione dei rifiuti previste dalle Convenzioni locali a proprio carico si avvale di aziende specializzate nel trasporto e nel trattamento del rottame di vetro, che siano in possesso dei mezzi e delle attrezzature adeguati e che abbiano svolto con esito positivo gli adempimenti formali prescritti dalla legislazione vigente.
6. I Comuni possono sottoscrivere le Convenzioni locali direttamente o attraverso il proprio gestore delegato. In quest'ultimo caso il Comune rilascia apposita delega, riportando sulla stessa la data di decorrenza; spetterà al Comune comunicare in tempi utili ogni variazione (il Comune o il gestore delegato che sottoscrivono la Convenzione locale saranno di seguito indicati indifferentemente come Convenzionato).
7. Le Convenzioni disciplinano la consegna da parte dei Convenzionati, dei rifiuti di in vetro aventi le caratteristiche precisate nella successiva tabella e il ritiro, la presa in carico e la conseguente acquisizione della titolarità/disponibilità senza riserve degli stessi da parte del Convenzionante che si impegna a riconoscere al Convenzionato i corrispettivi previsti nella successiva tabella, determinati in funzione delle caratteristiche qualitative possedute dai rifiuti di imballaggi in vetro consegnati.

8. Sono oggetto delle Convenzioni esclusivamente i rifiuti di imballaggi in vetro o i materiali costituiti all'origine da rifiuti di imballaggi di vetro. I rifiuti vetrosi costituiti da frazioni merceologiche simili ma diversi da quelli di imballaggi come sopra definiti sono esclusi dal presente Allegato Tecnico. Non costituiscono frazione estranea i soli ritagli di lastra di vetro purché non accoppiati o retinati.
9. I corrispettivi riportati nella successiva tabella saranno adeguati annualmente secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro.
10. Con riferimento all'articolo 6 della parte generale dell'Accordo Quadro, sono possibili accordi territoriali, anche in deroga al presente Allegato Tecnico, finalizzati a migliorare l'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggi di vetro raccolti.

C. Avvio dell'Accordo Quadro/periodo transitorio

Nel 1° semestre 2009 il Coreve effettuerà i controlli analitici previsti dal presente Allegato Tecnico; nel frattempo, con decorrenza 1° gennaio 2009, ai soggetti che nel 2008 avevano una Convenzione con il Coreve saranno applicate provvisoriamente i seguenti corrispettivi:

- ai Convenzionati che al 2008 risultavano in prima fascia, sarà riconosciuto il corrispettivo di 34,00 Euro/ton;
- ai Convenzionati che al 2008 risultavano in seconda fascia, sarà riconosciuto il corrispettivo di 17,75 Euro/ton.

Sulla base dei risultati analitici si provvederà a riconoscere i relativi conguagli con decorrenza 1.1.2009.

Fino al 31.03.2010, alle Convenzioni "monomateriale" in essere al 31.12.2008 cui era attribuita convenzionalmente la prima fascia di qualità, si applicano le seguenti condizioni in deroga:

- 1) qualora sulla base dei risultati analitici risultasse l'appartenenza alla prima fascia qualitativa prevista dal presente Allegato Tecnico, al Convenzionato sarà riconosciuto il corrispettivo di 34 Euro/tonnellata;
- 2) qualora sulla base dei risultati analitici risultasse l'appartenenza alla seconda fascia qualitativa prevista dal presente Allegato Tecnico, al Convenzionato sarà riconosciuto il corrispettivo di 30,99 Euro/tonnellata.

D. Uscita/rientro dalle Convenzioni locali

1. Considerate le esigenze di programmazione delle attività di valorizzazione della raccolta, nonché dell'industria del riciclo, trascorso un periodo non inferiore a diciotto mesi di vigenza del presente Accordo, i Comuni e/o i soggetti da essi delegati che hanno sottoscritto la Convenzione potranno recedere dalla Convenzione stessa con un periodo di preavviso, non inferiore ai tre mesi.
2. I Convenzionati che hanno esercitato il recesso possono sottoscrivere nuovamente la Convenzione entro le scadenze indicate nell'articolo 4.3. della parte generale dell'Accordo Quadro.

E. Comunicazione

1. Il Coreve concorre nei modi indicati nell'Accordo Quadro alla realizzazione delle attività di comunicazione, informazione ed educazione previste dall'Accordo Quadro stesso.
2. Il Convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del rifiuto conferito.

F. Commissione Tecnica e utilizzo dell'incentivo Coreve per lo sviluppo dei sistemi di raccolta

1. Il Coreve, nell'ambito della propria attività di promozione, razionalizzazione ed organizzazione del riciclaggio dei rifiuti di imballaggi in vetro, si impegna inoltre a commissionare:
 - studi e ricerche ed attività di sperimentazione o implementazione relativamente a sistemi di raccolta dei rifiuti di imballaggi in vetro anche separata per colore;
 - relative campagne di informazione e di sensibilizzazione anche nei confronti dei consumatori di imballaggi in vetro;
 - ogni altra attività idonea a migliorare e il riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi in vetro; investendo, così come indicato nella seguente tabella dei corrispettivi, relativamente alle attività sopra descritte, risorse finanziarie in misura corrispondente a Euro 0,50 per ogni tonnellata di rotame di vetro ritirato in esecuzione delle Convenzioni locali, esclusi i quantitativi di ritiri classificati in fascia III, in base alle proposte che verranno formulate dalla Commissione Tecnica paritetica che Coreve e ANCI nomineranno entro 15 gg dalla sottoscrizione del presente Allegato Tecnico. La Commissione Tecnica è composta da due esperti scelti dal Coreve e due esperti scelti da ANCI; le relative mansioni di segreteria e istruttoria tecnica sono svolte da Ancitel Energia Ambiente. La Commissione dovrà inoltre individuare le azioni idonee a contrastare i conferimenti impropri ed in particolare quelli relativi ai vetri diversi da quelli di imballaggi (quali ad esempio: vetroceramica, pirex, vetro al piombo, schermi televisivi e di personal computer, display di telefonini e altre apparecchiature elettroniche, lampadine di ogni tipo, pannelli fotovoltaici, fibre di vetro, vetro opale e vetri artistici, retinato) emanando linee guida per i gestori della raccolta.
2. Il Coreve promuoverà una campagna di controlli analitici volta ad acquisire informazioni specifiche relative alle variazioni tra la qualità in partenza dalle piazzole di ritiro e quella riscontrabile all'atto dello scarico presso gli impianti di trattamento, allo scopo di valutare gli effetti delle operazioni di movimentazione, carico, trasporto e scarico sulla qualità del materiale. I risultati saranno esaminati dalla Commissione Tecnica allo scopo di emanare linee guida da utilizzare anche ai fini dei controlli a sorpresa.
3. Così come previsto dall'Accordo Quadro, riconosciuta la necessità di realizzare un miglioramento e una omogeneizzazione dei livelli di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi a livello nazionale, il Coreve si impegna a promuovere e ad incentivare lo sviluppo della raccolta differenziata. Più in particolare, il Coreve si impegna a sostenere attraverso forme di premialità da concordare con il CONAI il raggiungimento di obiettivi e rese nella raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi nelle aree in ritardo.

Parte II – Convenzioni locali

A. Obblighi delle parti

- Le Convenzioni locali sono sottoscritte:
 - da una parte, dal Convenzionato che si impegna a mettere a disposizione i rifiuti di imballaggi in vetro aventi le caratteristiche qualitative precisate nella successiva tabella e presso i luoghi e con le modalità definite nei successivi articoli;
 - dall'altra parte, dal Convenzionante che si impegna a ritirare i rifiuti di imballaggi in vetro aventi le caratteristiche qualitative precisate nella successiva tabella, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, riconoscendo al Convenzionato i corrispettivi indicati nella tabella stessa.
- Il Convenzionato comunica anticipatamente al Convenzionante in forma scritta ogni variazione nella composizione del bacino di raccolta e delle modalità di raccolta.
- Il Convenzionato si impegna annualmente a comunicare al Convenzionante i dati relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in vetro risultanti dal MUD del Convenzionato.

B. Corrispettivi e modalità di fatturazione e pagamento

- Il Convenzionante per il ritiro, la presa in carico e la conseguente acquisizione della titolarità/disponibilità senza riserve dei rifiuti di imballaggi in vetro messi a disposizione del Convenzionato riconoscerà a quest'ultimo i corrispettivi previsti nella seguente tabella determinati in funzione delle caratteristiche qualitative possedute dai rifiuti stessi.

| Fascia | Valori limite frazione fine | Presenza massima ammessa di materiali diversi dal vetro e tutto ciò che è solidale all'origine con l'imballaggio di vetro | Corrispettivo per vetro reso caricato su automezzo f.co partenza (Euro/ton) |
|-------------------------|--|--|---|
| Fascia eccellenza | Fine inf. 15 mm (Maglia quadrata 15x15) max 5% | Impurità max 1% di cui infusibili: valore tendenziale 0,2% – limite massimo 0,3% | 37,00 + 0,50 ⁽¹⁾ |
| I ^a Fascia | Fine inf. 10 mm (Maglia quadrata 10x10) max 5% | Frazioni estranee al vetro max 3% di cui impurità non imballaggi e infusibili max 1,5%. Infusibili: valore tendenziale 0,2% - limite massimo 0,4% | 34,00 + 0,50 ⁽¹⁾ |
| II ^a Fascia | Fine inf. 10 mm (Maglia quadrata 10x10) max 7% | Impurità non imballaggi 2,5%; imballaggi non metallici max 1,5%; infusibili: valore tendenziale 0,2% | 17,75 + 0,50 ⁽¹⁾ |
| III ^a Fascia | Fine inf. 10 mm (Maglia quadrata 10x10) max 8% | Impurità non imballaggi 5%; imballaggi non metallici max 1,5%; infusibili: valore tendenziale 0,2% | 0,50 + 0,00 |

(1) il Coreve investirà Euro 0,50 per ogni tonnellata di rottame di vetro ritirato in esecuzione delle Convenzioni locali, esclusi i quantitativi classificati in fascia III, nelle iniziative che saranno formulate dalla Commissione Tecnica paritetica Coreve e ANCI.

| Vetro incolore | Corrispettivo aggiuntivo |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Presenza di vetro colorato max 3% | 5,00 Euro/ton |
| presenza di vetro colorato max 1% | 10,00 Euro/ton |

2. Al fine dell'attribuzione della fascia qualitativa, per tutte le Convenzioni in vigore al 31.12.2008 i punti di controllo rimangono quelli in essere.
3. I ritiri del materiale in III^a FASCIA potranno avvenire solamente sui centri di trattamento tecnologicamente idonei a lavorare questo tipo di materiale, fermo restando l'impegno a ricercare soluzioni che rendano omogenea l'applicazione di detta fascia su tutto il territorio nazionale con particolare riferimento alle aree in ritardo. Annualmente Coreve trasmette alla Commissione Tecnica paritetica l'elenco dei centri di trattamento tecnologicamente idonei.
4. Il corrispettivo da fatturare a carico del Convenzionante soggiacerà al regime IVA ordinario con aliquota agevolata del 10%, ai sensi dell'art. 127-sexdecies della tabella A parte III allegata al DPR 673/1972; il Convenzionato emetterà le fatture, relative ai quantitativi effettivamente ritirati, con cadenza mensile.
5. I pagamenti delle fatture verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 90 giorni data fattura fine mese.

C. Modalità di ritiro del materiale

1. Il Convenzionato individua e comunica al Convenzionante i luoghi (depositi temporanei e/o piazzole e/o piattaforme di stoccaggio, ecc.) presso i quali quest'ultimo provvederà al ritiro dei rifiuti di imballaggi messi a disposizione del Convenzionato (di seguito piattaforme di ritiro).
2. Tali piattaforme di ritiro devono:
 - avere i requisiti tecnico-strutturali indicati nell'allegato 1;
 - disporre di mezzi idonei per il carico di autotreni con portata utile di circa 30 ton anche sovraspondati.Per ciascuna piattaforma di ritiro, il Convenzionato comunica:
 - l'indirizzo, i giorni della settimana e gli orari in cui sarà garantito l'accesso per il ritiro del vetro nonché per l'esecuzione dei controlli analitici, questi ultimi saranno effettuati anche a sorpresa conformemente a quanto stabilito dalla parte generale dell'Accordo Quadro;
 - l'elenco dei Comuni conferenti;
 - il quantitativo annuale presunto che dovrà essere di almeno 30 tonnellate.
3. Il Convenzionato ha facoltà di sostituire e/o integrare a propria discrezione le piattaforme di ritiro, previa comunicazione scritta al Convenzionante inviata con un preavviso di almeno trenta giorni.
4. I rifiuti di imballaggi saranno resi caricati sugli autotreni che operano per conto del Convenzionante. Gli oneri per le operazioni di carico e per la gestione delle piattaforme di ritiro sono a carico dei Convenzionati.

5. Sono a carico del Convenzionante tutti gli oneri successivi alla presa in carico dei rifiuti di imballaggio.
6. Il Convenzionante garantirà il ritiro dei rifiuti di imballaggi oggetto della Convenzione entro 7 gg. lavorativi (sei giorni settimana) dalla data di comunicazione della disponibilità di un carico completo pari ad almeno 30 ton. Nel caso tale quantitativo non fosse garantito, saranno addebitati al Convenzionato i maggiori oneri correlati al trasporto del materiale.
Per i ritiri che avvengono oltre gli 8 giorni e sino ai 18 giorni lavorativi dalla comunicazione, il Convenzionato avrà diritto ad applicare al Convenzionante una penale pari al 3% del corrispettivo previsto per le quantità non ritirate nei termini sopra indicati e senza giusta causa. La penale sarà pari al 6% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni.
Trascorsi 30 giorni lavorativi verranno riconosciuti, oltre al corrispettivo, una penalità del 9%.

D. Accertamento delle caratteristiche qualitative dei rifiuti di imballaggi in vetro messi a disposizione dal Convenzionato

1. Di norma all'avvio della Convenzione, prima dell'inizio dei ritiri, si procede alla determinazione qualitativa del materiale, allo scopo di individuare la fascia di corrispettivo da riconoscere al Convenzionato.
Nel caso in cui le parti concordino di iniziare i conferimenti in epoca antecedente all'esecuzione della prima analisi merceologica il corrispettivo potrà essere convenzionalmente concordato fatto salvo l'eventuale conguaglio.
2. Per la determinazione ordinaria della fascia qualitativa di appartenenza il Convenzionante, anche tramite la società incaricata delle analisi, comunica al Convenzionato, a mezzo fax (o altra modalità concordata per iscritto tra le parti, es. e-mail) indirizzato alla persona indicata come referente dal Convenzionato, entro le ore 12 di un giorno lavorativo, con esclusione del sabato, il giorno, l'ora dell'analisi merceologica che sarà effettuata presso la piattaforma di ritiro.
3. Le analisi saranno eseguite come descritto nell'Allegato.
Le analisi potranno essere effettuate anche il giorno successivo a quello della comunicazione e comunque sempre in giorni lavorativi esclusi il sabato.
La fascia qualitativa corrispondente al risultato dell'analisi merceologica sarà applicata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata eseguita l'analisi.
Con le medesime modalità ulteriori analisi potranno essere effettuate sia dal Convenzionato che dal Convenzionante.
Gli oneri della prima analisi sono a carico del Convenzionante.
Resta a carico della parte che ha chiesto l'analisi il costo della società incaricata dell'effettuazione dell'analisi stessa.
4. Il Convenzionante ha facoltà di eseguire controlli a sorpresa garantendo comunque al Convenzionato il contraddittorio e l'esecuzione delle analisi come riportato in allegato.
Nel caso in cui due controlli consecutivi a sorpresa evidenzino l'appartenenza del materiale ad

una fascia inferiore rispetto a quella attribuita con il controllo ordinario, il Convenzionante applicherà la fascia risultante a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'ultimo accertamento a sorpresa e per un periodo non inferiore a tre mesi. Se durante tale periodo si dovessero osservare nuovi peggioramenti che portano ad una ulteriore abbassamento di fascia, il Convenzionante ha facoltà di sospendere i ritiri.

Nel caso il Convenzionato impedisca senza validi motivi l'accesso alla piattaforma di ritiro per l'esecuzione delle analisi merceologiche, il Convenzionante ha facoltà di sospendere i ritiri e comunque di procedere al declassamento del vetro grezzo consegnato alla III fascia qualitativa per un periodo non inferiore a tre mesi.

In tutti i casi il Convenzionato ha facoltà di presentare al Convenzionante proprie controdeduzioni cui il Convenzionante stesso è tenuto a rispondere. Le comunicazioni sono inviate al CONAI e al Comitato di cui all'Accordo Quadro, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

E. Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino al 31.12.2013.

F. Controversie

1. Ogni controversia derivante dallo svolgimento della presente Convenzione sarà sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati rispettivamente da ciascuna delle due parti ed il terzo scelto di comune accordo dai due arbitri con funzioni di Presidente. In caso di disaccordo il Presidente sarà nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. di Milano su istanza della parte più diligente. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo equità.

G. Obblighi di trasmissione informazioni alla banca dati ANCI – CONAI per i Convenzionati

I Convenzionati che operano sul territorio la raccolta e il recupero dei rifiuti da imballaggio siano essi Comuni e loro Consorzi e/o Unioni oppure altri operatori delegati alla raccolta e al recupero dei rifiuti da imballaggio sono obbligati a trasmettere alla banca dati ANCI-CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008, tutti i dati e le informazioni relativi a:

- informazioni anagrafiche;
 - rifiuti di imballaggio conferiti in Convenzione;
 - rifiuti di imballaggi e le frazioni merceologiche similari raccolti nei singoli Comuni serviti;
 - rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico;
- come dettagliatamente riportato nell'allegato 3-A) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando i format conformi a quanto riportato nell'allegato 3-A) e gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili dalla banca dati ANCI-CONAI, con le seguenti scadenze:

| Periodo | Scadenza |
|-------------------|--------------|
| Primo trimestre | 30 giugno |
| Secondo trimestre | 30 settembre |
| Terzo trimestre | 31 dicembre |
| Quarto trimestre | 31 marzo |

Il mancato invio dei dati e delle informazioni secondo il contenuto, i tempi e le modalità previsti nel presente articolo verrà segnalato al Comitato di Coordinamento che valuterà le opportune conseguenze.

H. Obblighi di trasmissione informazioni alla banca dati ANCI-CONAI per Coreve

Coreve si obbliga a comunicare alla banca dati ANCI-CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008 tutti i dati e le informazioni relativi ai Convenzionati come dettagliatamente riportato nell'allegato 3-B) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili da ANCI, con le seguenti scadenze:

| Periodo | Scadenza |
|-------------------|--------------|
| Primo trimestre | 30 giugno |
| Secondo trimestre | 30 settembre |
| Terzo trimestre | 31 dicembre |
| Quarto trimestre | 31 marzo |

Allegato 1

Caratteristiche della piattaforma di ritiro

Nella gestione della piattaforma di ritiro il Convenzionato si atterrà ai seguenti principi:

- a) il materiale dovrà essere depositato su superficie cementata di dimensioni adeguate al bacino di raccolta e comunque non inferiore ad almeno 2 carichi utili (circa 60 tonnellate);
- b) l'area dovrà essere dotata di trattamento anti-usura della pavimentazione e di muretti di contenimento per delimitare lo stoccaggio ed evitare commistioni con altre tipologie di rifiuti; per evitare depositi incontrollati, la zona di stoccaggio dovrà essere accessibile solo in presenza del personale addetto alla gestione dell'area che autorizza lo scarico solo se conforme;
- c) dovrà essere disponibile uno spazio adeguato per l'accesso ed il carico di mezzi pesanti (portata 30 ton) e tale che le manovre degli automezzi siano eseguite senza il rischio di compromettere la qualità del vetro e la sicurezza del personale;
- e) il Convenzionato provvederà alla compilazione della documentazione di accompagnamento del materiale durante il trasporto prevista dalla normativa vigente;
- f) il ritiro del materiale idoneo sarà effettuato in presenza di almeno un carico utile (30 ton);
- g) nella movimentazione del materiale il Convenzionato opererà in modo che la frantumazione dello stesso sia la minima possibile;
- h) il Convenzionato provvederà alla costante manutenzione del deposito temporaneo ed alla piena efficienza dei mezzi e delle attrezzature asserviti alla stessa.

Le modalità ed il programma dei ritiri dei rifiuti di imballaggi di vetro saranno concordate tra Convenzionante e Convenzionato.

Allegato 2

Analisi merceologica

Le analisi dovranno essere effettuate da una Società accreditata SINAL per i controlli merceologici sui rifiuti. Il Convenzionante e/o il Convenzionato comunicano preventivamente, per iscritto, il nominativo della società incaricate delle verifiche.

La formazione del campione e l'attività analitica sono svolte in contraddittorio con le modalità di seguito indicate:

- a) si procede alla ricognizione del vetro stoccato e alla scelta del cumulo di rottame di vetro grezzo da analizzare, avente un quantitativo indicativo di 2-3 ton;
- b) fotografia del cumulo di rottame;
- c) avendo cura di evitare la frantumazione del materiale, dal cumulo si preleva secondo criteri di casualità una massa complessiva di almeno 200 kg di vetro grezzo che costituirà il campione iniziale;
- d) avendo cura di evitare la frantumazione del materiale, il campione iniziale viene sparso su una superficie piana (in genere sulla pavimentazione), precedentemente ripulita, e da tale massa si procede all'estrazione del campione finale di non meno di 100 kg procedendo a mezzo di quartatura;
- e) pesatura campione finale da analizzare (minimo di 100 kg) e sua analisi:

Modalità di vagliatura del vetro fine

- Il piano utilizzato per la vagliatura è costituito da due griglie sovrapposte di cui quella superiore è costituita da una griglia a rete con maglia quadrata avente luce da 15 mm. e quella inferiore da una griglia a rete con maglia quadrata avente luce da 10 mm.; al di sotto di queste è posta la raccolta del sottovaglio inferiore a 10 mm. mediante un telo, preventivamente posato a terra sotto le griglie stesse.
- Il campione finale viene progressivamente caricato sulla griglia superiore e manualmente movimentato e disperso sulla superficie del piano stesso.
- Il vetro che si accumula sulla griglia inferiore viene manualmente movimentato e distribuito sull'intera superficie.
- Per non limitare la funzionalità delle griglie, il vetro viene progressivamente rimosso e raccolto negli appositi contenitori.
- La frazione fine inferiore a 10 mm è costituita dal materiale presente sul telo che sarà raccolto in apposito contenitore e pesato.
- La frazione fine inferiore a 15 mm. è costituita dall'insieme del vetro trattenuto dalla griglia inferiore (che sarà raccolto in un apposito recipiente e pesato) e del quantitativo relativo alla frazione sotto 10 mm.

Modalità di cernita per l'intero campione finale si procede alla cernita delle seguenti frazioni merceologiche:

- imballaggi metallici;
- imballaggi non metallici diversi da quelli di vetro;
- infusibili – ceramica, porcellana e sassi;
- vetro accoppiato, retinato, vetro al piombo;
- altre impurità;
- nel caso di raccolta separata per colore, limitatamente alla frazione incolore sarà misurata la presenza di vetro colorato.

- f) le frazioni cernite vengono riposte all'interno di contenitori dedicati e pesate.
La presenza percentuale di ciascuna frazione sarà calcolata nel seguente modo:

$$\% \text{ frazione} = \frac{\text{Peso frazione}}{\text{Peso campione finale}} \times 100$$

Al termine dell'analisi verrà redatto il verbale delle operazioni effettuate che dovrà poi essere sottoscritto dalle parti; in presenza di contestazioni le stesse saranno riportate nel verbale. Copia di detto verbale sarà consegnata all'altra parte.

In assenza di una delle parti, si procederà comunque alla determinazione merceologica e alla verbalizzazione dei risultati. Copia del verbale verrà trasmesso via fax alla parte assente.

Allegato 3-A – Dati Convenzionati

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Trimestre di riferimento della rilevazione

Nome o ragione sociale

Sede unità locale a cui si riferisce la dichiarazione

Numero iscrizione REA

Provincia

Comune

Via

N. civico C.A.P. num telefonico / Totale addetti unità locale

Sede legale (da compilare solo se la sede legale è diversa dalla sede dell'unità locale)

Provincia Cod Provincia

Comune

Via

N. civico C.A.P. num telefonico /

Referente

Ruolo Referente

Nome Cognome

Provincia Cod Provincia

Comune

Via N. civico C.A.P.

num telefonico / Cell Fax / Email

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1 (Rifiuti di imballaggio conferiti al Consorzio di Filiera)

| Quantità (ton) | Fascia di qualità | Corrispettivo (Euro) |
|----------------|-------------------|----------------------|
| | | |

Sezione 2 (Rifiuti gestiti nei singoli Comuni serviti)

Rifiuti urbani totali gestiti: (ton)

| Voce | Codice CER | Descrizione CER | Quantità (ton) |
|--|------------|-----------------|----------------|
| Frazione merceologica oggetto della Convenzione | | | |
| Frazione organica raccolta in forma differenziata | | | |
| Rifiuto indifferenziato avviato a recupero energetico (TVZ / produzione CDR) | | | |

Note

- La “Sezione 2” viene compilata solo dai Comuni Convenzionati direttamente e dai Convenzionati che hanno in gestione i servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune/Comuni delegante/i. Nel caso il Convenzionato gestisca il servizio in più Comuni deleganti la scheda deve essere compilata per ciascun Comune.
- Le singole voci delle tabelle in “Sezione 1” e in “Sezione 2” potranno essere ripetute in funzione di specificità delle relative raccolte (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, con più codici CER, ecc.).

